

Camera dei Deputati

**Legislatura 16
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE : 5/06452
presentata da **CODURELLI LUCIA** il **20/03/2012** nella seduta numero **607**

Stato iter : **CONCLUSO**

Assegnato alla commissione :

XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

Ministero destinatario :

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI , data delega **20/03/2012**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
GUERRA CECILIA	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, LAVORO E POLITICHE SOCIALI	26/04/2012
REPLICA		
CODURELLI LUCIA	PARTITO DEMOCRATICO	26/04/2012

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/03/2012

DISCUSSIONE IL 26/04/2012

SVOLTO IL 26/04/2012

CONCLUSO IL 26/04/2012

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06452

presentata da

LUCIA CODURELLI

martedì 20 marzo 2012, seduta n.607

CODURELLI. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Per sapere - premesso che:

l'ultima manovra, decreto-legge n. 201 del 2011, approvata nel dicembre 2011, è intervenuta sul sistema previdenziale penalizzando fortemente coloro che erano prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici previgenti, allungando oltremodo il periodo di attesa; le deroghe previste dal comma 14 dell'articolo 24 che consentono per alcune situazioni particolari di poter mantenere i previgenti requisiti di accesso alla pensione, non coprono comunque tutte quelle situazioni che si sono prodotte nel corso di questi anni di crisi occupazionale;

nello specifico, si rappresenta il caso del lavoratore autonomo, agente di commercio, classe 1951 che ha visto risolvere il suo mandato di lavoro il 31 dicembre del 2010 e da allora non percepisce altro reddito;

con la vecchia normativa avrebbe maturato il diritto alla pensione nel settembre 2012 (61 anni, 36 contributi = 97), percependo l'assegno nell'aprile 2014. Con la nuova normativa potrà percepire l'assegno di pensione nell'aprile 2018;

il caso di cui sopra, che non è l'unico, è l'ennesima dimostrazione che le fattispecie individuate con il comma 14 dell'articolo 24 del succitato decreto-legge non hanno previsto alcune casistiche di uscita dal mercato del lavoro -:

se non ritenga il Ministro interrogato di promuovere una specifica modifica normativa che consenta a coloro che hanno perso il lavoro, che sono senza alcun reddito e che erano prossimi alla maturazione dei requisiti pensionistici, di poter rientrare nelle deroghe previste dal comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011. (5-06452)